



**COMUNE di CANICATTI'**

Provincia di Agrigento

N. 67  
del  
5 sett. 2012

**DELIBERAZIONE**  
**Del COMMISSARIO STRAORDINARIO**

<b>Oggetto</b>	<b>OGGETTO: COSTITUZIONE SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI, DENOMINATA SOCIETÀ PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI "ATO 1 AGRIGENTO PROVINCIA EST". APPROVAZIONE STATUTO E ATTO COSTITUTIVO. AUTORIZZAZIONE AL LEGALE RAPPRESENTANTE</b>
----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno duemilaDODICI addi CINQUE del mese di SETTEMBRE nel comune di Canicatti e nel Palazzo Municipale, la sottoscritta dssa Teresa RESTIVO, nominato Commissario straordinario presso questo Comune, giusto DA. 1352/DAR del 23 agosto 2012, ai sensi dell'art. 14 della L.r. 8 aprile 2010, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per sostituire il Consiglio Comunale di Canicatti per l'espletamento degli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 7 della L. r. n. 9/2010, assunti i poteri del Consiglio Comunale, assistito dal Segretario Generale del Comune di Canicatti dr Domenico TUTTOLOMONDO.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**PREMESSO** che:

- Con Deliberazione n. 66 del 03.09.2012 il Consiglio Comunale non ha provveduto all'approvazione della deliberazione per la "COSTITUZIONE SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI, DENOMINATA SOCIETÀ PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI "ATO 1 AGRIGENTO PROVINCIA EST", con gli allegati "STATUTO E ATTO COSTITUTIVO. AUTORIZZAZIONE AL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE ALLA SOTTOSCRIZIONE";

**VISTI**

- l'articolo 201 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 prevede che le regioni disciplinino le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al successivo comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti;
- l'articolo 201 comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 individua l'Autorità d'ambito quale struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti;
- la legge regionale 8 aprile 2010 n.9 ha dettato la disciplina di riforma in Sicilia della gestione integrata dei rifiuti nonché della messa in sicurezza, della bonifica, del ripristino ambientale dei siti inquinati, nel rispetto della salvaguardia e tutela

della salute pubblica, dei valori naturali, ambientali e paesaggistici, in maniera coordinata con le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, e in attuazione delle direttive comunitarie in materia di rifiuti;

- la legge regionale 8 aprile 2010 n.9, in particolare l'articolo 5 comma 1, sulla base delle esigenze di efficacia, efficienza ed economicità di cui all'articolo 200 comma 1 lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, ed in attuazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica di cui ai commi 33 e 38 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, nonché al fine di consentire il sollecito avvio dell'assetto organizzativo derivante dall'applicazione della legge regionale sopra citata, ha riconfermato gli Ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) costituiti in applicazione dell'articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007 n. 2, quali identificati nel decreto presidenziale 20 maggio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 6 giugno 2008, n. 25;

**CONSIDERATO che:**

- tale disciplina è stata integrata, nella parte relativa agli ambiti territoriali ottimali, dall'articolo 11 comma 66 della legge regionale 9 maggio 2012 n.26, il quale, integrando l'articolo 5, comma 2, della legge regionale 8 aprile 2010 n.9, ha attribuito alla Regione la possibilità di modificare la rigida delimitazione territoriale di cui al citato articolo 5 della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9, attraverso l'utilizzo della facoltà di cui al terzo periodo dell'articolo 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, introdotto dall'articolo 25, comma 1 lett. a) del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
- nell'esercizio di tale facoltà la Regione Siciliana, a conclusione del procedimento di cui all'articolo 5, comma 2 bis, della legge regionale 8 aprile 2010 n.9, come introdotto dall'articolo 11, comma 67, della legge regionale 9 maggio 2012 n.26, ha approvato con Decreto Presidenziale n. 531 del 4 luglio 2012 il Piano con il quale sono stati individuati ulteriori otto Ambiti territoriali ottimali di dimensione diversa da quella provinciale, pubblicato nella G.U.R.S. Parte I n. 27 del 6 luglio 2012;
- ai sensi della succitata complessiva delimitazione questo Ente appartiene all'A.T.O. n 1 denominato "AGRIGENTO PROVINCIA EST";
- all'interno di ciascun ambito territoriale, ai sensi della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9, il servizio di gestione integrata dei rifiuti è organizzato, affidato e disciplinato, sulla base di un piano d'ambito, da una società consortile di capitali, denominata "Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti";
- l'articolo 6, comma 1, della legge regionale 8 aprile 2010 n.9, in particolare, stabilisce che per l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti, la provincia ed i comuni ricompresi in ciascun ambito territoriale ottimale devono costituire, per ogni A.T.O., la citata Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti;
- con decreto n. 325 del 22.03.2011 dell'Assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, ai sensi dell'articolo 7 comma 1 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9 sono stati adottati gli schemi tipo di statuto e atto costitutivo della costituenda Società consortile per azioni per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti;
- con nota prot. n. 13345 del 23.03.2011 dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità, ai sensi dell'articolo 7 comma 1 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9, per il tramite della Provincia regionale, ha trasmesso a

questo Ente gli schemi tipo di statuto e atto costitutivo della costituenda Società consortile per azioni per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti evidenziando nella stessa nota la necessità di deliberare nelle assemblee consiliari, entro i termini di legge, l'adesione alla nuova Società;

- con nota prot. n. 191/GAB del 10.07.2012, l'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità, non avendo questo Ente provveduto a porre in essere il superiore adempimento, ha diffidato nuovamente l'Ente ad approvare, in assise consiliare, l'adesione alla nuova Società per il bacino di appartenenza nonché il relativo statuto e atto costitutivo, assegnando a tal fine, esclusivamente in ossequio al principio di leale collaborazione, essendo già abbondantemente spirati i termini di legge, l'ulteriore termine di giorni 30 (trenta), decorrente dalla pubblicazione nella G.U.R.S. del Decreto Presidenziale n. 531 del 4 luglio 2012 approvativo del Piano di individuazione dei bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale;
- l'Assessorato all'energia e dei servizi di pubblica utilità con decreto n. 1352 del 23.08.2012 ha nominato Commissario Straordinario la Dott.ssa Teresa Restivo per sostituire il Consiglio Comunale di Canicattì per l'espletamento degli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 7 della l.r. 8.04.2010 n. 9, autorizzando il Commissario a compiere tutti gli atti propedeutici che si dovessero rendere necessari per l'utile espletamento dell'incarico;
- ai sensi delle disposizioni di legge sopra citate la partecipazione degli Enti territoriali ricadenti in ciascun A.T.O. alla relativa Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti è obbligatoria;
- l'attualità dei citati obblighi, così come evidenziato anche nella circolare n.1 del 16 maggio 2012 dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità, pubblicata nella G.U.R.S. Parte I n.20 del 18 maggio 2012, è stata confermata dalle novelle introdotte in materia dal legislatore regionale con la legge 9 maggio 2012 n.26, dalle quali si evince chiaramente la volontà di superare definitivamente il vecchio modello di gestione del ciclo integrato dei rifiuti in Sicilia e dare immediata attuazione al sistema di organizzazione governato dalle S.R.R.;
- per effetto delle previsioni del comma 64 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012 n.26, dal 1 ottobre 2012, cessa qualsiasi competenza dei Consorzi e delle Società d'ambito in liquidazione a compiere atti di gestione, riservata espressamente, da quella data, alle S.R.R.;
- per le citate considerazioni nonché al fine di garantire che la transizione verso il nuovo modello di gestione del ciclo integrato dei rifiuti avvenga in Sicilia senza alcuna soluzione di continuità, anche per prevenire i rischi di una crisi socio economico ambientale che certamente scaturirebbe dalla interruzione del servizio, la deliberazione di adesione alla Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti riveste i caratteri della indifferibilità e dell'urgenza;
- il carattere obbligatorio della partecipazione degli Enti territoriali ricadenti in ciascun A.T.O. alla suddetta forma di cooperazione, la natura della forma di cooperazione, nonché la natura del servizio che dovrà gestire non fanno soggiacere la Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti al divieto di cui al comma 27 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e successive modifiche e integrazioni, né le Amministrazioni locali al divieto di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 22;
- il capitale della Società è stato determinato in € 120.000,00 di cui il 95 per cento è riservato ai comuni, con quote calcolate sulla base della popolazione residente in

ciascun comune, quale risulta dai dati dell'ultimo censimento generale della popolazione, mentre il restante 5 per cento costituisce la quota di capitale della provincia regionale appartenente all'A.T.O.;

- alla luce dei superiori criteri la quota di capitale spettante a questo Ente territoriale è pari ad €. 12.123,21;
- lo schema-tipo di Statuto della Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti in aderenza al dettato normativo, tra l'altro, prevede che:
  - alla società consortile non possono partecipare altri soggetti pubblici o privati;
  - la durata della società consortile è fissata al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata con apposita delibera assembleare;
  - gli organi della società consortile sono individuati ed eletti fra i soci secondo la disciplina prevista al riguardo per le società stesse dal codice civile e che le relative funzioni sono svolte a titolo gratuito.
  - nelle votazioni dell'assemblea dei sindaci ogni comune ha diritto ad un voto ogni diecimila abitanti e per frazioni oltre cinquemila, fino a un massimo di voti pari al 30 per cento dei voti totali, calcolati sulla base della popolazione residente, e che i comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti hanno in ogni caso diritto a un voto;
  - il patrimonio della società consortile comprende un fondo di dotazione, nonché gli eventuali conferimenti effettuati dagli enti locali consorziati e le acquisizioni già realizzate o da realizzare dagli enti consorziati con fondi nazionali, regionali o comunitari, relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti.

**VISTI:**

- gli schemi tipo di statuto e atto costitutivo delle costituende Società consortile per azioni per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti adottati con decreto n. 325 del 22.03.2011 dell'Assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, ai sensi dell'articolo 7 comma 1 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9, che si allegano alla presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

**RITENUTO:**

- costituire assieme agli altri Enti territoriali ricompresi nell'A.T.O. n. 1, denominato "AGRIGENTO PROVINCIA EST" o che vi saranno ricompresi nelle ipotesi di cui all'articolo 5 comma 3 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9, una società consortile per azioni, denominata Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. n. 1, denominato "AGRIGENTO PROVINCIA EST" per l'esercizio delle funzioni affidate alla società stessa in materia di gestione integrata dei rifiuti dalla legge regionale medesima;
- approvare l'atto costitutivo della Società consortile per azioni denominata "Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti n. 1, denominato "AGRIGENTO PROVINCIA EST" che consta di n. 31 (trentuno) articoli che si allega alla presente sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;
- approvare lo statuto della società consortile per azioni denominata "Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. n. 1, denominato "AGRIGENTO PROVINCIA EST" che consta di n. 11 (undici) articoli che si allega alla presente sotto la lettera B) per farne parte integrante e sostanziale;
- autorizzare il legale rappresentante dell'Ente di procedere alla stipula dell'atto costitutivo e alla sottoscrizione delle quote sociali dell'Ente, dando mandato di

apportare eventuali modifiche allo Statuto purché di carattere non sostanziale che si dovessero rendere necessarie innanzi al Notaio;

**VISTI:**

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge regionale 8 aprile 2010 n.9 e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni e riconosciuta la competenza dell'organo consiliare a deliberare sulla presente proposta;
- il proprio Statuto;
- i commi 27 e 28 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto Assessoriale n.1352 del 23.08.2012 di nomina della sottoscritta a commissario Straordinario per sostituire il Consiglio Comunale di Canicattì per l'espletamento degli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 7 della l.r. 8.04.2010 n. 9;
- dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi del punto 1) della lettera i) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 come introdotto dall'articolo 12 della legge regionale 30/2000.

Tutto ciò premesso,

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO,**

assunti in poteri del Consiglio Comunale,

per le motivazioni di cui in premessa, e ai sensi dell'articolo 6 comma 1 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9, in via sostitutiva:


**DELIBERA**

1. **DI COSTITUIRE** assieme agli altri Enti territoriali ricompresi nell'A.T.O. n. 1, denominato "AGRIGENTO PROVINCIA EST" o che vi saranno ricompresi nelle ipotesi di cui all'articolo 5 comma 3 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9, una società consortile per azioni, denominata Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. n. 1, denominato "AGRIGENTO PROVINCIA EST" per l'esercizio delle funzioni affidate alla società stessa in materia di gestione integrata dei rifiuti dalla legge regionale medesima;
2. **DI APPROVARE l'atto costitutivo della Società consortile per azioni** denominata "Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. n. 1, denominato "AGRIGENTO PROVINCIA EST" che consta di n. n. 11 (undici) articoli che si allega alla presente sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;
3. **DI APPROVARE lo statuto della società consortile** per azioni denominata "Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. n. 1, denominato "AGRIGENTO PROVINCIA EST" che consta di 31 (trentuno) articoli che si allega alla presente sotto la lettera B) per farne parte integrante e sostanziale;
4. **DI AUTORIZZARE** il legale rappresentante dell'Ente di procedere alla stipula dell'atto costitutivo e alla sottoscrizione delle quote sociali dell'Ente, dandogli mandato di apportare eventuali modifiche allo Statuto purché di carattere non sostanziale che si dovessero rendere necessarie innanzi al Notaio;
5. **DI DARE MANDATO** al responsabile del servizio interessato di adottare tutti gli atti di gestione di competenza consequenziali al presente atto e strumentali alla costituzione della "Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. n. 1, denominato "AGRIGENTO PROVINCIA EST" ivi compresa la


liquidazione e il pagamento delle spese notarili e della quota di partecipazione societaria dell'Ente per l'importo complessivo di € 13.133,48 di cui € 12.123,21 per quota capitale sociale corrispondente al 10,63 % e di € 1.010,27 per spese notarili, nonché del relativo acconto ai fini del deposito presso un istituto di credito del 25 % dei conferimenti in denaro propedeutici alla stipula dell'atto;

6. **DI DARE ATTO** che le superiori spese, ammontanti a € 13.133,48, derivanti da obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge e la cui mancata assunzione determinerebbe danni anche patrimoniali certi e gravi all'Ente, trovano copertura al Cap. 1570, titolo 1, funzione 9, servizio 5, intervento 3, denominato " Gestione in appalto servizio RSU" nel bilancio d'esercizio anno 2012;
7. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al responsabile del servizio interessato, per gli adempimenti consequenziali, all'organo di revisione contabile dell'Ente, all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità- Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, alla Provincia regionale per gli adempimenti di cui all'articolo 7 comma 2 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9, e alla competente Corte dei Conti ai sensi dall'articolo 3 comma 28 della legge 244/2007 e successive modifiche e integrazioni;
8. **DI DARE** all'atto immediata eseguibilità

Il Segretario Generale  
(Dr. Domenico Tuttolomondo)



Il Commissario straordinario  
(D.ssa Teresa Restivo)




PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE

CANICATTI', LI' \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE DELLA III DIREZIONE

(Arch. Luigi Manno)




PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: FAVOREVOLE

CANICATTI', LI' \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE DELLA II DIREZIONE

(Dr. Carmelina Meli)



## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

### ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione delle legge regionale n. 44 del 3 dicembre 1991, pubblicata all'Albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi dal **06 SET. 2012** al **20 SET. 2012** come previsto dall'art. 11 a seguito degli adempimenti di cui sopra:

- È DIVENUTA ESECUTIVA I GIORNO \_\_\_\_\_, DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE

- È STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.

UOC Segreteria

Fto \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

Fto \_\_\_\_\_

Esecutiva il \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 12 – comma 1 – L.r. 3.12.1991, n.44

Dalla residenza Municipale \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale  
**Dr Domenico Tuttolomondo**

Copia conforme per uso amministrativo.

Canicattì, \_\_\_\_\_

Il Funzionario